

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2006, n. 15/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione), successivamente modificata con legge regionale 6 dicembre 2005, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26), che all'articolo 4 prevede l'approvazione di un regolamento di attuazione in cui sono individuati: i comuni nei quali è accertata la presenza di animali predatori, le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico e le disposizioni procedurali di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 4;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 9 del 13 marzo 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché delle intese raggiunte al Tavolo di concertazione istituzionale (Giunta regionale - Autonomie locali) ed al Tavolo di concertazione in agricoltura, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione del parere, alla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale ed al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Dato atto che la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie Locali non si sono espressi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 2 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione);

EMANA

il seguente Regolamento:

Capo I  
Oggetto

Art. 1  
Oggetto

1. Il presente regolamento individua i comuni della Regione Toscana nei quali è accertata la presenza di animali predatori, indica le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione e stabilisce termini, modalità e procedure da osservare per l'erogazione dei contributi.

Art. 2  
Comuni in cui sono presenti animali predatori

1. I comuni della Regione Toscana dove è stata accertata la presenza stabile di animali predatori protetti della specie lupo, aquila reale e gatto selvatico sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

2. L'elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

Capo II  
Contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione

Art. 3  
Opere di prevenzione

1. Le opere di prevenzione oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) sono:

- a) le stalle o ricoveri per gli animali;
- b) le recinzioni metalliche o elettriche;
- c) i sistemi fotografici di allerta o di videosorveglianza.

2. Le opere di prevenzione sono oggetto di contributo se hanno i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 4  
Stalle o ricoveri per animali

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di stalle o ricoveri per animali che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) consistere in fabbricati rurali ad uso zootecnico realizzati in muratura, legno o altro solido materiale destinati al riposo, al foraggiamento e al riparo degli animali;
- b) essere situati all'interno dell'azienda richiedente;

c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superare di oltre il 50 per cento i parametri minimi dimensionali indicati nella tabella dell'allegato VIII al Regolamento (CE) del 24 giugno 1991, n. 2092/1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o in normative di specifici settori più restrittive.

#### Art. 5

##### Recinzioni metalliche o elettriche

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:

a) consistere in strutture realizzate in metallo o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;

b) essere realizzate all'interno dell'azienda richiedente e collocate a perimetro di zone scelte come aree di appoggio per il ricovero del bestiame per periodi limitati nel tempo e durante i quali è massimo il rischio di attacchi da parte di predatori;

c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;

d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superare di oltre il 50 per cento i parametri minimi dimensionali indicati nella tabella dell'allegato VIII al Regolamento (CE) 2092/1991 o in normative di specifici settori più restrittive.

#### Art. 6

##### Sistemi fotografici di allerta o videosorveglianza

1. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di sistemi fotografici di allerta o videosorveglianza che hanno le seguenti caratteristiche:

a) essere idonei al rilevamento della presenza di predatori e/o alla visualizzazione a distanza delle strutture di ricovero e dell'area immediatamente circostante;

b) essere realizzati nell'immediata prossimità delle strutture adibite al ricovero degli animali nelle aree dove è massimo il rischio di attacchi da parte di predatori.

2. Sono oggetto di contributo l'acquisto o l'ammodernamento di strumenti di allarme luminoso, sonoro o di altro tipo che abbiano finalità di deterrenza nei confronti degli animali predatori o siano idonei a facilitare un pronto intervento da parte dell'allevatore.

#### Art. 7

##### Beneficiari dei contributi

1. Sono beneficiari dei contributi per le opere di

prevenzione esclusivamente gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine.

2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell'aiuto se dimostrano adeguata redditività nel rispetto dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1, sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dalle condizioni previste nella parte IV, misura 1, allegato IV 1.2 della del.g.r. 1201/2002 e rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

#### Art. 8

##### Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all'articolo 7 presentano la domanda di contributo alla provincia o alla comunità montana competente per territorio con l'indicazione specifica della tipologia di intervento che si intende realizzare.

2. Nella domanda, da presentare nei termini e secondo modalità indicate dall'ente competente il richiedente dichiara:

a) il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7;

b) la disponibilità dei terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione;

c) che i terreni in cui è realizzata l'opera di prevenzione non sono in regime di comodato né oggetto di contratto d'affitto di durata inferiore ai cinque anni;

d) l'immediata cantierabilità delle opere e degli acquisti previsti;

e) l'assenza di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni.

3. Il richiedente si impegna espressamente:

a) a eseguire le opere indicate nella domanda;

b) a rispettare tutti gli obblighi normativi inerenti la realizzazione dell'opera compreso il vincolo di destinazione;

c) a non distogliere i contributi dalle finalità per le quali sono stati concessi;

d) a comunicare all'ente competente il momento di ultimazione dell'opera al fine di poter iniziare le operazioni di collaudo e di verifica finale.

#### Art. 9

##### Requisiti generali di ammissibilità della domanda di contributo

1. Fermi restando i requisiti delle diverse tipologie di opere previste agli articoli 4, 5 e 6 è ammissibile la domanda di contributo:

a) per la realizzazione di una o più opere di preven-

zione anche di tipologia diversa, fermo restando il limite massimo di contributo di 26.000 euro di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 26/2005;

b) se l'opera di prevenzione interessa terreni ricadenti all'interno dei confini regionali;

c) se l'opera di prevenzione è realizzata dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Le domande che non rispettano i requisiti indicati nel presente regolamento, integrati dalle eventuali disposizioni dell'ente competente, sono dichiarate inammissibili con atto notificato al richiedente.

#### Art. 10 Spese ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative all'opera finanziata, eque rispetto ai prezzi di mercato e nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2004, n. 345 (Approvazione delle linee guida sull'ammissibilità e sulla definizione delle spese nelle misure di investimento del Piano di Sviluppo Rurale):

a) le spese generali, gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, gli studi di fattibilità e i costi per l'acquisto di brevetti;

b) i lavori in economia se si tratta di prestazioni poste in essere dal titolare dell'azienda o dai suoi familiari. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

#### Art. 11 Modalità e procedure di erogazione

1. Nell'atto di assegnazione del contributo l'ente competente indica i tempi di realizzazione dell'opera, il vincolo di destinazione di cinque anni decorrente dal giorno di comunicazione di ultimazione dell'opera e stabilisce ogni altra specifica regola necessaria ai fini della successiva liquidazione del contributo stesso.

2. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni in corso d'opera.

3. Successivamente alla comunicazione di ultimazione dell'opera, l'ente competente provvede al collaudo, alla verifica finale e, previa valutazione dei documenti di spesa, procede alla liquidazione del contributo.

4. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, i massimali d'aiuto di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 26/2005 possono essere elevati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

5. Tutte le spese sostenute devono essere documentate tramite fatture accompagnate da un documento che ne dimostri l'avvenuto pagamento. Per le spese non documentabili con fattura o in caso di pagamenti in contanti è necessaria dichiarazione liberatoria. Per quanto non specificato si rimanda alla del.g.r. 345/2004.

6. I documenti originali presentati ai fini della liquidazione del contributo devono essere annullati mediante apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante indicazione del contributo erogato.

#### Art. 12 Rinuncia, decadenza e revoca

1. Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso dandone immediata comunicazione all'ente competente. Salvo il caso di rinuncia per cause di forza maggiore, l'imprenditore agricolo non può ripresentare domanda di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione per i due anni successivi.

2. Si ha decadenza dai contributi concessi quando:

a) le somme percepite a titolo di contributo sono state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) sono state fornite indicazioni non veritiere;

c) quando gli acquisti e/o le opere finanziate non sono utilizzati per più di un anno nel primo quinquennio dalla data di verifica finale per le finalità di prevenzione di cui alla l.r. 26/2005.

3. L'accertata decadenza, da parte della provincia o comunità montana competente, comporta l'immediata revoca del contributo concesso con l'attivazione delle procedure di recupero delle somme erogate, gravate degli interessi previsti dalla vigente normativa in materia.

#### Art. 13 Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunità montane

1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente regolamento sono ripartiti ogni anno con decreto dirigenziale fra le province e le comunità montane con le seguenti modalità:

a) quanto al 30 per cento, sulla base del numero Unità di bestiame adulto (UBA) per bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati del censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 2000;

b) quanto al 70 per cento, sulla base dei danni registrati nell'anno precedente.

#### Capo III Contributi per contratti assicurativi

Art. 14  
Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi per la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine.

2. Il contributo è concesso esclusivamente agli imprenditori agricoli che hanno nella propria azienda una delle opere di prevenzione previste dal presente regolamento.

Art. 15

Modalità e procedure di erogazione del contributo

1. I contributi agli imprenditori agricoli, singolarmente o tramite i consorzi di difesa, sono liquidati a consuntivo a seguito di apposita domanda da presentare alla competente struttura della Giunta regionale.

2. Il valore della produzione normale di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 26/2005 deve intendersi riferito alla singola unità di rischio.

3. Il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi fissati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell'animale adulto indicato dall'ISMEA.

4. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. Le compagnie assicurative che sottoscrivono contratti avvalendosi degli aiuti regionali di cui alla l.r. 26/2005 devono inviare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione annuale, da utilizzare a fini statistici regionali, concernente il numero dei contratti stipulati, la località sede dell'azienda assicurata, la tipologia di danno denunciato e liquidato, l'ammontare dei risarcimenti liquidati con specificazione della località in cui si è verificato il danno.

Capo IV  
Entrata in vigore

Art. 16  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

*Il Vicepresidente*  
GELLI

Firenze, 8 maggio 2006

SEGUE ALLEGATO

## Allegato A

<b>Provincia Arezzo</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Anghiari Arezzo Badia Tedalda Capolona Caprese Michelangelo Castel Focognano Castel San Niccolò Castelfranco di Sopra Castiglion Fibocchi Castiglion Fiorentino Chitignano Chiusi della Verna Loro Ciuffenna Lucignano Monte San Savino Montemignaio Ortignano Raggiolo Pieve Santo Stefano Poppi Pratovecchio Sansepolcro Sestino Stia Subbiano Talla	Terranuova Bracciolini

<b>Provincia di Firenze</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Barberino di Mugello Borgo San Lorenzo Calenzano Dicomano Fiesole Figline Valdarno Firenze Firenzuola Greve in Chianti Londa Marradi Palazzuolo sul Senio Pelago Pontassieve Reggello Rufina San Godenzo San Piero a Sieve Scarperia Sesto Fiorentino Vaglia Vicchio	

<b>Provincia di Grosseto</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Arcidosso Castell'Azzara Grosseto Magliano in Toscana	Campagnatico Castel del Piano Cinigiano Manciano

<b>Provincia di Grosseto</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Orbetello Roccalbegna Scansano Seggiano Semproniano	Monterotondo Marittimo Montieri Roccastrada Santa Fiora
<b>Provincia di Livorno</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
		Bibbona Sassetta Suvereto
<b>Provincia di Lucca</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Bagni di Lucca Barga Castiglione di Garfagnana Coreglia Antelminelli Fosciandora Giuncugnano Piazza al Serchio Pieve Fosciana San Romano in Garfagnana Sillano Villa Collemandina	Minucciano
<b>Provincia di Massa</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Bagnone Comano Filattiera Fivizzano Licciana Nardi Pontremoli Zeri	Mulazzo
<b>Provincia di Pisa</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Casale Marittimo Casciana Terme Castellina Marittima Castelnuovo di Val di Cecina Chianni Fauglia Guardistallo Lajatico Lorenzana Montecatini Val Cecina Montescudaio Monteverdi Marittimo Pomarance Riparbella Santa Luce Volterra	
<b>Provincia di Pistoia</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Abetone Cutigliano Pistoia Sambuca Pistoiese San Marcello Pistoiese	

<b>Provincia di Prato</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Cantagallo Vaiano Vernio	

<b>Provincia di Siena</b>	<b>Comuni presenza accertata</b>	<b>Comuni ipotizzata (attacchi, segnalazioni..)</b>
	Castelnuovo Berardenga Castiglione d'Orcia Rapolano Terme	Abbadia San Salvatore Asciano Casole d'Elsa Chiusdino Colle Val d'Elsa Gaiole in Chianti Montepulciano Monteriggioni Monteroni d'Arbia Monticiano Murlo Piancastagnaio Radicofani Radicondoli San Giovanni d'Asso Sovicille Torrita di Siena